

al quale non si può assolutamente derogare, tutti i comportamenti che si sono trovati in contrasto con questa premessa necessaria, che doveva delineare il comportamento non tanto di coloro che si proponevano come acquirenti, se non ne fossero stati partecipi, ma innanzitutto di coloro che avevano il dovere giuridico, istituzionale, come il Presidente di un Tribunale e giudice delegato di essere massimamente attenti a che ciò non avvenisse, diventano profondamente censurabili. E se sono riconducibili all'interno di un quadro più generale, che vede più soggetti complessivamente determinati a conseguire un risultato, che si sa essere in danno della massa, allora dobbiamo concludere che se questi comportamenti sono convergenti, tutti coloro che vi hanno partecipato sono ugualmente responsabili di questo delitto. E il ragionamento, se volete molto semplice, che sottostà alla analisi di questo problema è che sostiene, con l'unico limite di D'Ercole (ma dopo vedremo anche su questa faccenda), l'architrate corretto della sentenza che oggi viene impugnata.

E' necessario, quindi, analizzare brevissimamente i comportamenti dei singoli partecipi di questa vicenda per verificare se essi avessero le caratteristiche che ho precedentemente enunciate. E' pacifico che questi beni avessero un valore compreso nell'ordine all'epoca dei 4.000 miliardi, lo dicono tre relazioni: la prima quella del 9.12.'91 - ricorderò solo questi dati - disposta dal giudice